

Allegato A)

Bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028

Art. 1 Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di sostenere gli interventi per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, previsti all’interno del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche, che risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal “Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”, di seguito Piano, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 589 del 9 maggio 2025.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al quadro normativo riportato al paragrafo 2 del sopraccitato Piano.

Art. 3 Soggetti richiedenti

1. La partecipazione al bando è riservata alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Art. 4 Oggetto e termine di conclusione degli interventi

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi proposti dai soggetti richiedenti di cui all’art. 3, finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa e coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle seguenti aree tematiche, la cui descrizione è riportata al paragrafo 5.a.1 del Piano:

- **Area della promozione delle attività motorie, fisiche e sportive e del benessere;**
- **Area della consapevolezza e dell’espressione culturale;**
- **Area della sicurezza nei luoghi di vita, di studio e di lavoro;**
- **Area dell’integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico e sociale regionale e per la costruzione di filiere per l’istruzione;**
- **Area delle competenze chiave europee.** Per questa Area tematica sono ammissibili domande di contributo aventi ad oggetto progetti relativi alle competenze linguistiche esclusivamente a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia. Le domande di contributo per progetti relativi alle competenze linguistiche a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado possono essere presentate a valere sul nuovo Bando “Potenziamento delle lingue comunitarie” di cui al paragrafo 5.b del Piano.

2. I progetti dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) devono riferirsi esclusivamente agli studenti iscritti ai percorsi di studio di primo e secondo livello.
3. Gli interventi finanziati devono essere inseriti nei PTOF delle scuole relativi all’anno scolastico di riferimento.
4. Gli interventi devono concludersi:
 - **entro il 30 giugno 2026** quelli riferiti all’anno scolastico 2025/2026;
 - **entro il 30 giugno 2027** quelli riferiti all’anno scolastico 2026/2027;
 - **entro il 30 giugno 2028** quelli riferiti all’anno scolastico 2027/2028.
5. Una proroga del termine di conclusione degli interventi è ammessa purché motivata e presentata prima delle scadenze di cui al precedente comma 4. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l’eventuale

accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Art. 5 Criteri di riparto

1. L'entità della dotazione finanziaria è determinata con deliberazione della Giunta regionale n. 589 del 9 maggio 2025 in € 2.100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e quindi per complessivi 6.300.000,00. La quota relativa ad ogni singola annualità viene ripartita secondo le seguenti quote fisse e modalità:
 - a) una quota, pari a € 560.000,00, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;
 - b) una quota, pari a € 160.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre 2024;
 - c) una quota, pari a € 100.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede legale o didattica in Comune montano ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), come individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000;
 - d) la restante dotazione finanziaria, pari a € 1.280.000,00 da ripartire tra i sotto elencati parametri in base alle seguenti quote:
 1. numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre 2024: € 580.000,00;
 2. numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre 2024: € 100.000,00;
 3. numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), alla data del 30 settembre 2024: € 130.000,00;
 4. numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2024/2025: € 140.000,00;
 5. numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2024/2025 (esclusivamente per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado): € 130.000,00;
 6. numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2024/2025 : € 200.000,00.
2. Per i CPIA i dati di cui al comma 1, lettera d), sono quelli riferiti ai percorsi di studio di primo e secondo livello.
3. Qualora nel corso del corrente esercizio finanziario e nei successivi esercizi finanziari 2026 e 2027 si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno ripartite in base ai parametri di cui al comma 1 lettera a).

Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo triennale deve essere presentata dalle istituzioni scolastiche **singolarmente**; ciascuna istituzione scolastica può presentare **un'unica domanda**.
2. Qualora la medesima istituzione scolastica presenti più di una domanda, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
3. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL), cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

4. La domanda di contributo è presentata a partire **dalle ore 8.00 del 26 maggio 2025 e fino alle ore 16.00 del 26 giugno 2025**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
5. La domanda deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora dovuta. All'istanza è allegato il modello F23 o F24 debitamente quietanziato.
6. Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 4.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo triennale

1. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2025 (relativa all'anno scolastico 2025/2026) avviene in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.
2. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2026 (relativa all'anno scolastico 2026/2027) avviene entro il 30 settembre 2026.
3. L'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2027 (relativa all'anno scolastico 2027/2028) avviene entro il 30 settembre 2027.
4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa, l'erogazione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000.
5. L'elenco delle domande ammesse e non ammesse a contributo è pubblicato sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione.

Art. 8 Limite percentuale massimo delle spese ammissibili

1. Il limite percentuale massimo della somma delle voci di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di riferimento, previste in sede di presentazione della domanda, è pari al 10% del contributo richiesto. Tali spese sono le seguenti: affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto; spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Art. 9 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2025 deve essere presentato dall'istituzione scolastica **entro il 30 ottobre 2026** secondo le modalità previste dall'articolo 18 del regolamento di riferimento.
2. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2026 deve essere presentato dall'istituzione scolastica entro il **30 ottobre 2027** secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento.
3. Il rendiconto della quota di contributo riferita all'anno 2027 deve essere presentato dall'istituzione scolastica entro il **30 ottobre 2028**, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento di riferimento.
4. Una proroga del termine di rendicontazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa purchè la richiesta sia presentata prima del **30 ottobre di ciascun anno**. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi.
5. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il **30 ottobre di ciascun anno** sono fatte salve le spese liquidate fino al **30 ottobre di ciascun anno**, purchè sia raggiunto l'interesse pubblico.

6. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il **30 gennaio dell'anno successivo alla scadenza della presentazione del rendiconto** comporta la revoca del contributo relativo all'annualità rendicontata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del regolamento di riferimento.
7. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti deve essere conservata agli atti dalle singole scuole, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
8. Le istituzioni scolastiche possono rendicontare le spese di cui all'art. 8, comma 1, per un valore massimo del 15% delle spese complessivamente ammesse a rendiconto.
9. Tutta la documentazione di rendiconto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal dirigente scolastico o dal soggetto delegato e munito del potere di firma.

Art. 10 Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione si riserva di effettuare un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 11 Variazione delle autonomie scolastiche

1. Qualora il procedimento di concessione del contributo si concluda dopo il 31 agosto 2025, in caso di costituzione a seguito di dimensionamento, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, di una nuova autonomia scolastica, mediante accorpamento o fusione, il contributo triennale spettante alle istituzioni scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica. In caso di soppressione di autonomie scolastiche, l'importo spettante all'autonomia soppressa è trasferito alle autonomie scolastiche aggreganti, in proporzione ai plessi acquisiti.
2. In caso di variazioni negli anni successivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art.12 Revoca del contributo

1. Il contributo triennale concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia del beneficiario;
 - b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati.
2. La mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 6, comporta la revoca del contributo posto a carico della relativa annualità.
3. Il mancato inserimento nel corso dell'anno scolastico di riferimento del progetto nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche comporta la revoca del contributo posto a carico della relativa annualità.
4. La revoca del contributo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.